

REGOLAMENTO (CEE) N. 3497/73 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1973****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio di oliva impiegato nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento suindicato, la restituzione deve essere fissata con frequenza bimestrale; che, a norma del paragrafo 2 di tale articolo, l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicabili all'importazione di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune durante il periodo che va dal sedicesimo giorno del

terzo mese al quindicesimo giorno dell'ultimo mese che precede quello in cui è applicata la restituzione;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 615/71 della Commissione, del 24 marzo 1971, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2305/73⁽⁶⁾, la restituzione fissata in precedenza è mantenuta qualora la differenza fra detta restituzione e la media suddetta sia pari o inferiore a 0,5 unità di conto; che, tuttavia, la restituzione deve essere fissata a zero, quando la media è uguale a zero;

considerando che per il periodo che va dal 16 ottobre 1973 al 15 dicembre 1973 il prelievo applicato all'importazione degli oli d'oliva suindicati, è stato fissato dai regolamenti (CEE) n. 1523/73 e (CEE) n. 3255/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1974, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 è pari a 0,000 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 258 del 23. 11. 1971, pag. 10.